

ORIGINALE

COMUNE DI RUOTI

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 18/06/2020

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi e termini di legge, alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, a porte chiuse e nel rispetto del distanziamento sociale ed igienico-comportamentale finalizzato a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2, in prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. SCALISE Anna	X	
2. SALINARDI Angelo	X	
3. CARLUCCI Rocco	X	
4. DAMIANO Angelo	X	
5. FARAONE Angelo	X	
6. DE LEONARDIS Francesco	X	
7. GENTILESCA Rocco Antonio	X	
8. SCAVONE Vito	X	
9. DE CARLO Rosario	X	
10. GENTILESCA Franco		X
11. FARAONE Felice	X	
12. TROIANO Tonino	X	
13. CAPECE Stefano Luciano	X	
	TOT. n.12	TOT. n.1

E' presente l'Assessore esterno Sig.ra Troiano Maria

Accertata la legalità della seduta con n.12 Consiglieri presenti su n. 13 assegnati in carica.

Presiede il Sindaco dott.ssa Anna Scalise nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale, Avv.to Maria Antonietta Musco con funzioni di ufficiale verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta per deliberare sull'argomento in oggetto.

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

OGGETTO PROPOSTA DELIBERATIVA

**OGGETTO NUOVO REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

si esprime parere

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
Rag. Giuseppina MATTURRO

Ruoti, 22-04-2020

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

si esprime parere

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Giuseppina MATTURRO

Ruoti, 22-04-2020

CN = Simone Maria
O = non presente
C = IT

PARERE DEL REVISORE UNICO**NUOVO REGOLAMENTO TARI****Verbale n. 46 del 21 aprile 2020**

In data 21 aprile 2020 il sottoscritto Revisore dei Conti dott.ssa Simone Maria, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2018,

RICEVUTA la proposta di Delibera del Consiglio Comunale - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

RICHIAMATO l'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

VISTO

- la finanziaria 2020 - legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
- il comma 683-bis all'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 "*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020 gli Enti approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile*";
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e nello specifico la possibilità di adottare le tariffe della Tari dell'anno 2019;
- l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997;
- il parere tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile Finanziario.

Dopo aver esaminato il Regolamento il Revisore Unico

ESPRIME

parere favorevole all'adozione del regolamento della tassa sui rifiuti (TARI).

Balvano lì 21 aprile 2020

Il Revisore Unico

Simone Maria

SOGGETTO PROPONENTE: ASS. FRANCO GENTILESCA
ISTRUTTORIA: RAG. GIUSEPPINA MATTURRO
OGGETTO NUOVO REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

VISTO l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa.

VISTA La legge 27 dicembre 2019, n.160 la quale ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) nonché l'unificazione IMU-TASI in un'unica imposta locale;

PRESO ATTO CHE in merito alla determinazione della TARI:

- L'autorità di Regolazione per l'energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n.443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- La citata deliberazione n.443/2019 dell'ARERA definisce all'art.6 la procedura di approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso:
 - a) Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - b) L'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - c) L'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
 - d) Fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

RILEVATO che la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

PRESO ATTO che l'art.57-bis,c.1,lett.b),del D.L. 26 ottobre 2019,n.124,introducendo il comma 683-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,n.147,dispone che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020,i comuni ,in deroga al comma 683 e all'articoli 1,comma 169,della legge 27 dicembre 2006,n.296,approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile"*.

PRESO ATTO altresì, dell'art. 107, comma 5 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, con il quale è stato dato la possibilità ai comuni, in deroga all'art. 1, comma 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le Tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO avvalersi della facoltà di cui al comma 5, art. 107, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e quindi di approvare le tariffe della Tari adottata nell'anno 2019;

RILEVATO che con riferimento alle tariffe TARI, vige invece l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio

CONSIDERATO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni;

RITENUTO, PERTANTO, necessario procedere, in questa sede, all'approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che prevede l'obbligo di comunicare i regolamenti sulle entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera comunale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 16, dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dal comma 8, dell'articolo 27 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;


ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei Conti reso in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lettera b), capoverso 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

SI PROPONE DI DELIBERARE

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **DI APPROVARE** il “Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. **DI DARE ATTO** che con successiva deliberazione consiliare si procederà alla approvazione delle aliquote sulla base del piano finanziario, nel rispetto dei termini per l'approvazione del Bilancio;
3. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
4. **DI RENDERE** immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.i..



COMUNE di RUOTI

(Provincia di Potenza)

Via Grande Fontana Bona n.53

Cap.85056 C.F.80002470765

P.IVA 00292060761

TEL.0971704211

sito istituzionale

www.comune.ruoti.pz.it

Nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.DEL

Art. 1 Oggetto del titolo

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 5 Soggetto attivo

Art. 6 Presupposto per l'applicazione della tassa

Art. 7 Soggetti passivi

Art. 8 Numero occupanti

Art. 9 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 10 Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 11 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 12 Esenzione dalla tassa

Art. 13 Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani riduzioni superficiali

Art. 14 Riduzione tariffaria per minore produzione e per smaltimento in proprio dei rifiuti

Art. 15 Superficie degli immobili

Art. 16 Costo di gestione

Art. 17 Determinazione della tariffa

Art. 18 Articolazione della tariffa

Art. 19 Periodi di applicazione della tassa

Art. 20 Tariffa per le utenze domestiche

Art. 21 Occupanti le utenze domestiche

Art. 22 Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 23 Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 24 Scuole statali

Art. 25 Tari giornaliera

Art. 26 Tributo provinciale

Art. 27 Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 28 Obbligo di dichiarazione

Art. 29 Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 30 Riscossione

Allegato A

Metodo di calcolo utenze domestiche

Allegato B

Metodo di calcolo utenze non domestiche

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1

OGGETTO DEL TITOLO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti e sui servizi, denominata TARI, che è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi indicati nel prospetto che si unisce al presente regolamento come allegato "A", in cui è stata recepita l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti.
3. La tariffa della tassa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A.

Articolo 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,
 - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa.

1. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla tassa:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini,

Articolo 7

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8

NUMERO DI OCCUPANTI

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

Articolo 9

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; - le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- Le superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 10

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 11

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO

SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;

- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 12

ESENZIONE DALLA TASSA

Sono esentati dal pagamento della tassa:

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

Articolo 13

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale del 30% di abbattimento.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Articolo 14

RIDUZIONE TARIFFARIA PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI

Oltre alle riduzioni di tariffe di cui all'articolo precedente è accordata una riduzione sulla parte variabile delle tariffe pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate le spese annue sostenute per il conferimento dei rifiuti a soggetti terzi.

Articolo 15

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2).

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla Tabella C (personalizzare) del presente Regolamento.

5. In fase di prima applicazione della tassa, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.

6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

7. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

8. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Articolo 16

COSTO DI GESTIONE

1. La TARI comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Articolo 17

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Articolo 18

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis del D.L. 201/2011, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze

domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 5. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 5% (compostaggio).

Articolo 19

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 20

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate

al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 21

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 22

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo

della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 23

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 24

SCUOLE STATALI

La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007,

Articolo 25

TARI GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicata nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale,

Articolo 27

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 aprile dell'anno in corso, di apposita istanza; attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. La tariffa, per la sola parte variabile, a favore delle famiglie numerose con quattro o più figli a carico, assimilando l'affido e l'adozione ai figli naturali, è ridotta del 30%, purché i metri quadrati dell'intera superficie tassabile non siano superiori a mq 150.

4. Per usufruire di tali riduzioni l'utente deve presentare apposita istanza all'ente.

Articolo 28

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa ed in particolare: - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata: - per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o, a mezzo fax, o posta elettronica o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o la data per la posta elettronica e PEC.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta., e nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

9. In sede di prima applicazione della tassa, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES) – eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Articolo 30

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI comunale sui rifiuti e sui servizi dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e per il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi maggio, luglio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata. In ogni caso la scadenza e il numero delle rate possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio.

2. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

3. Il pagamento della tassa avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

4. L'importo complessivo della tassa annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ALLEGATO A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 39 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.
- Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
 - rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
 - rifiuti ingombranti
 - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
 - indumenti e lenzuola monouso;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
 - pannolini pediatrici e i pannoloni,
 - contenitori e sacche delle urine;
 - rifiuti verdi.

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	<i>Nucleo familiare con 1 componente</i>
2	<i>Nucleo familiare con 2 componente</i>
3	<i>Nucleo familiare con 3 componente</i>
4	<i>Nucleo familiare con 4 componente</i>
5	<i>Nucleo familiare con 5 componente</i>
6	<i>Nucleo familiare con 6 o più componente</i>

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle

utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QU_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QU_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QU_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (CU_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom}(ap, S_{ap}): quota variabile (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\text{CUndom} = \frac{\text{CVTndom}}{\text{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S ap: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività

TRASCRIZIONE DEL DIBATTITO CONSILIARE SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2018 ORE 17:00

O.d.G. n.4

NUOVO REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il Sindaco illustra il punto all'o.d.g. dando lettura della proposta di deliberazione depositata agli atti del consiglio.

Visto che la legge di bilancio del 27 dicembre 2019, la ripeto per memorizzarla, così sia ben chiaro per tutti, ha istituito a partire dal primo gennaio 2014 l'imposta unica Iuc e visto che la legge 27 dicembre 2019 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta comunale unica ad eccezione appunto della tari e non unificazione del l'Imu e la Tasi in un'imposta locale unica;

Preso atto che in merito alla determinazione della Tari l'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente, è nata questa nuova autorità che si chiama Arera, ha approvato la deliberazione del 31 ottobre 2019 con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi di servizio e di investimento per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal primo gennaio 2020. E ne ha delineato un percorso ben preciso con dei criteri ovviamente che vanno rispettati, preso atto che dall'articolo 107 marzo 2020 numero 18 con il quale è stata data la possibilità ai comuni di approvare le tariffe della tari e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione di approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti del 2020 determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

Ritenuto pertanto necessario procedere in questa sede all'approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione del tributo dei rifiuti e acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile settore finanziario, e acquisito altresì il parere favorevole del revisore dei conti, si propone di deliberare e di approvare il nuovo regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti.

Dichiaro aperto il dibattito

Carlucci Rocco: Posso intervenire?

Sindaco: Prego

Carlucci Rocco: Riguardo alla tassa sui rifiuti, si sta facendo pagare ai cittadini per gli immobili non connessi alle linee tecnologiche, mi sembra proprio assurdo, anche per gli immobili che non hanno acqua e luce, non è mai stato così.

Sindaco: Cioè l'immobile senza servizi?

Carlucci Rocco: Sì, il nostro territorio è pieno di capannoni, di persone che hanno pollai, tutta sta roba qua, non sono aziende, sono cittadini, si paga su tutto quello che hanno intestato, gente che arriva a pagare 700, 800 euro di immondizia, stiamo scherzando.

Sindaco: Sa quando tutto ciò? E' variato qualcosa? Non risulta agli atti. E' stato sempre così!

Salinardi Angelo: Prima se non avevi acqua e luce non pagavi.

Sindaco: Vedremo.

Salinardi Angelo: Segretario metti a verbale, come emendamento di Carlucci, votate, votate contro!

Sindaco: Ci adegueremo a quello che era il regolamento di prima e quindi vedremo, faremo la differenza.

Segretario: Su questi argomenti le amministrazioni comunali d'Italia dovranno ripronunciarsi, entro il 31 dicembre 2020, proprio perché la questione Arera è sospesa, per cui bisogna vedere i presupposti dell'imposta e verificare se ci sono questi casi.

Sindaco: Per ora dobbiamo attenerci alle linee guida, ma tutto ciò che possiamo fare lo faremo, le porteremo in consiglio. Votiamo l'emendamento?

Segretario: Oggi vi è obbligo di conferma delle tariffe anno precedente, posto che entro fine anno le amministrazioni dovranno rideterminarsi. L'amministrazione potrà valutare quanto proposto dai consiglieri facendo una proiezione di entrate ed uscite e, se vi è equilibrio, potrete fare una rideterminazione del PEF.

Sindaco: In effetti abbiamo confermato ciò che c'era prima perché non potevamo fare diversamente.

Salinardi Angelo: Chiediamo che le case che non hanno luce e acqua vengano esonerate

Sindaco: Possiamo votare l'emendamento? Favorevoli? Cinque. Contrari? Sette. Il consiglio non approva. Votiamo il punto. Favorevoli? Sette, maggioranza. Contrari? Cinque, minoranza. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Idem Sette. Contrari? Cinque. Il Consiglio approva.

Terminata la presentazione del punto all'o.d.g., il Sindaco/Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta con relativi allegati in atti condividendone il contenuto;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma I, e 147-bis, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati integranti e sostanziali del presente deliberato;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, come segue:

Consiglieri Presenti: n.12 (dodici) su 13 (tredici) assegnati

Consiglieri Votanti: n.12 (dodici)

Consiglieri Favorevoli: n. 7 (sette)

Consiglieri Contrari: n. 5 (cinque)

Consiglieri Astenuti: nessuno

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati;

INOLTRE, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente, come segue:

Consiglieri Presenti: n.12 (dodici) su 13 (tredici) assegnati

Consiglieri Votanti: n.12 (dodici)

Consiglieri Favorevoli: n. 7 (sette)

Consiglieri Contrari: n. 5 (cinque)

Consiglieri Astenuti: nessuno

DELIBERA

DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna SCALISE



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Antonietta Musco


Il Messo Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, a decorrere dal giorno 27 GIU 2020, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000).

27 GIU 2020

Dalla Sede Comunale,




IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale, inoltre, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-06-2020, in quanto
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267/2000);
 dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Dalla Sede Comunale, 18-06-2020



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Antonietta Musco